

Ordinanza contro l'inquinamento fonico OIF

Modifica del ...

Avamprogetto del 3 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ī

L'ordinanza del 15 dicembre 1986¹ contro l'inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2, e 3

- ² I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l'articolo 13 LUMin, mentre i sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente nel quadro degli accordi programmatici con i Cantoni.
- ³ Abrogato

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c

- ² La domanda deve contenere in particolare informazioni concernenti:
 - a. abrogata
 - c. l'efficacia perseguita con le misure di risanamento.

Art. 23 cpv. 2 lett. a e abis

- ² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:
 - a. l'efficacia delle misure di risanamento:
 - abis. i provvedimenti d'isolamento acustico a edifici esistenti;

Art. 24 cpv. 1 e 2

¹ L'ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base all'efficacia delle misure di risanamento. A tal fine sono determinanti:

2019-.....

- a. il numero di persone protette da immissioni foniche dannose o moleste a seguito dell'attuazione delle misure di risanamento; come pure
- b. il numero di persone per le quali il carico fonico è stato ridotto in misura percettibile a seguito dell'attuazione di dette misure.
- ² Per provvedimenti d'isolamento acustico a edifici esistenti sono accordati 200 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d'isolamento acustico di efficacia analoga.

П

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

² L'articolo 21 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr